

RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO
DELLA REGOLAMENTAZIONE

LE SEGNALAZIONI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA
SEZIONE SEPARATA DELL'ALBO DEGLI INTERMENDIARI PREVISTA
DALL'ARTICOLO 106 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

(Articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229)

Presentata dalla Banca d'Italia

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 2020

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale
Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio

**LE SEGNALAZIONI DELLE SOCIETA' FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA
SEZIONE SEPARATA DELL'ALBO DEGLI INTERMEDIARI PREVISTA
DALL'ART. 106 TUB**

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Febbraio 2020

Sommario

1. Introduzione
2. Gli ambiti di intervento
 - 2.1. *La clientela*
 - 2.2. *I mandati fiduciari*
 - 2.3. *La struttura aziendale e i dipendenti*
 - 2.4. *Lo stato patrimoniale e il conto economico*

1. Introduzione

La riforma sull'intermediazione finanziaria¹ ha assegnato alla Banca d'Italia la vigilanza sulle società fiduciarie tenute a iscriversi nella sezione separata dell'Albo degli intermediari prevista dall'art. 106 TUB per assicurare il rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; la vigilanza è, in particolare, esercitata sulle società fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente: *i*) sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario; *ii*) hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'art. 2327 del codice civile (ora pari a 100 mila euro)². L'attribuzione di tale compito alla Banca d'Italia si riconnette ai rischi elevati cui le società fiduciarie sono esposte in ragione della scarsa trasparenza che connota la loro operatività.

Le informazioni sull'operatività delle società fiduciarie sinora acquisite per l'esercizio della vigilanza si sono rivelate non sempre complete, esaustive e confrontabili e pertanto non adeguate a comprendere pienamente, date anche le diverse finalità perseguite, il loro grado di vulnerabilità al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In particolare, le informazioni ricavate dal bilancio di esercizio non sono facilmente comparabili, essendo riconosciuta la possibilità di formularlo sulla base sia delle norme del codice civile come interpretate dai principi contabili nazionali (OIC) sia dei principi contabili internazionali; inoltre, i criteri di valorizzazione dei beni amministrati non sono sempre idonei a cogliere l'effettivo valore del bene.

La Banca d'Italia intende quindi adottare un **nuovo impianto segnaletico** sulle società fiduciarie - stabilendo le modalità e i termini per l'invio delle segnalazioni periodiche - per acquisire una serie di **informazioni che ne consentano di cogliere adeguatamente la dimensione operativa e l'esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**³; ritiene che le informazioni da richiedere debbano essere omogenee e facilmente comparabili per consentire di effettuare l'analisi dell'andamento del comparto, in termini sia dimensionali sia di vulnerabilità al rischio, e per

¹ Attuata dal d. lgs. n. 141/2010 e successive modifiche e relative disposizioni attuative.

² Art. 199, 2° comma TUF, come modificato dall'art. 9, 8° comma, d. lgs. n. 141/2010. La disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, contenuta nel d. lgs. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017 e dal d.lgs. n. 125/2019, e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Banca d'Italia, definisce quest'ultima come Autorità di settore preposta all'esercizio della vigilanza per le società fiduciarie tenute a iscriversi nella sezione separata dell'Albo degli intermediari ex art. 106 TUB.

³ Artt. 108, 4° comma TUB e 7, 1° comma, lett. a) e 2° comma, lett. b) d. lgs. n. 231/2007.

individuare rischi nuovi o emergenti di natura settoriale e inerenti a specifici modelli di *business* adottati. Segnalazioni così strutturate potranno consentire alla Banca d'Italia di basare la frequenza e l'intensità dei controlli in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura dei soggetti vigilati⁴. La Banca d'Italia intende individuare le nuove informazioni tenendo comunque conto della necessità di minimizzare gli oneri informativi per le società fiduciarie, limitandoli a quelli strettamente necessari al corretto esercizio dell'azione di vigilanza.

La presente analisi di impatto della regolamentazione (AIR) individua le opzioni normative per una serie di ambiti di intervento, fornendone un'analisi costi-benefici volta a individuare la scelta regolamentare ottimale⁵. Gli ambiti di intervento individuati rappresentano i principali profili per valutare l'operatività delle società fiduciarie; riguardano le informazioni: *i*) sulla clientela (par. 2.1); *ii*) sui mandati per amministrazione fiduciaria (par. 2.2); *iii*) sulla struttura aziendale e sui dipendenti (par. 2.3); *iv*) sullo stato patrimoniale e sul conto economico (par. 2.4).

Nell'analisi i benefici sono stati valutati alla luce delle esigenze informative necessarie per il corretto esercizio dell'azione di vigilanza mentre i costi (di impianto e ricorrenti) sono stati stimati tenendo conto dei risultati di un questionario sottoposto, in una fase di confronto preliminare, a tutte le 34 società fiduciarie e all'associazione di categoria (Assofiduciaria). La valutazione dei costi è stata effettuata sulla base di una scala articolata su 6 giudizi: 1 (nulli o molto contenuti); 2 (contenuti); 3 (medi); 4 (elevati); 5 (molto elevati); 6 (massimi).

2. Gli ambiti di intervento

2.1. La clientela

Nelle nuove segnalazioni la clientela sarà rappresentata da tutti i soggetti che instaurano rapporti continuativi, compiono operazioni ovvero richiedono o ottengono una prestazione a seguito del conferimento di un mandato⁶; in caso di rapporti cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari.

Sono state individuate le due seguenti opzioni:

- **H1 – Richiedere informazioni sulla numerosità dei clienti**, distinguendoli tra “clienti per amministrazione fiduciaria”⁷ e “clienti per servizi diversi”⁸, e **sul valore dei mandati**, tenuto conto del livello di concentrazione della clientela. In particolare, si richiederebbe:
 - i) sia in caso di amministrazione fiduciaria sia di prestazione di servizi diversi, il numero dei clienti ripartiti per residenza (in Italia e all'estero) e per tipologia,

⁴ Art. 7, 2° comma, lett. a) d. lgs. n. 231/2007.

⁵ Art. 5 del Regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019 di attuazione dell'art. 23 della l. n. 262/2005.

⁶ Per rapporto continuativo si intende un rapporto contrattuale di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari che non si esaurisce in una sola operazione; per operazione si intende invece l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, indipendentemente dalla riconducibilità o meno a un rapporto continuativo in essere.

⁷ Per amministrazione fiduciaria si intende l'amministrazione di beni per conto di terzi, con o senza l'istituzione fiduciaria degli stessi, l'interposizione nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonché la rappresentanza (dei diritti patrimoniali e personali) di azionisti e obbligazionisti. Vi rientrano incarichi di: custodia dei suddetti beni, amministrazione di piani azionari e stock option, *trustee* e altri servizi specialistici quali *escrow agreement*, patti di famiglia, costituzione in pegno o cauzione.

⁸ Si tratta di servizi come quello di consulenza e la revisione contabile.

distinguendo le strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, i clienti del gruppo e le persone politicamente esposte ("Pep")⁹;

- ii) solo in caso di amministrazione fiduciaria, il numero di clienti ripartito tra persone fisiche e non, nonché il valore complessivo dei loro mandati in corrispondenza di alcune soglie di riferimento (primi tre, dieci, cinquanta e cento clienti), con l'indicazione per ciascuna soglia del valore relativo alla clientela avente un profilo di rischio di riciclaggio alto.
- **H2 – Richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle individuate nell'opzione H1.** In particolare, si richiederebbe anche:
 - i) il dettaglio del settore merceologico di attività e quello dei singoli paesi di residenza dei clienti;
 - ii) la tipologia di Pep ("fiduciante Pep", "fiduciante familiare di Pep", "fiduciante avente stretti legami con Pep");
 - iii) l'articolazione dei dati relativi alla concentrazione per tutti i profili di rischio applicati dalla società (alto, medio, basso).

L'analisi costi-benefici delle due opzioni mostra la preferibilità dell'opzione H1.

L'opzione H1 soddisfa adeguatamente le esigenze informative per esercitare correttamente l'azione di vigilanza. L'opzione H2, rispetto all'opzione H1, consentirebbe di acquisire un set informativo più dettagliato a fronte tuttavia di costi incrementali che non appaiono giustificati per le finalità conoscitive.

2.2. I mandati per amministrazione fiduciaria

Sono state individuate le due seguenti opzioni:

- **H1 – Richiedere il valore dei mandati per le due macro categorie** dei "mandati con intestazione" e "mandati senza intestazione"¹⁰, ripartito per **sottocategorie** (distinte in "mandati societari", "mandati di investimento", "escrow agreement", "trust", e "piani azionari e stock option", "altro"). Inoltre, solo per le due macro categorie verrebbe richiesto il valore della massa amministrata distinto per tipologia di beni. La massa amministrata dovrebbe essere valorizzata con criteri differenti in relazione alla diversa tipologia dei beni, nonché ripartita in base alle macro-aree geografiche di insediamento del depositario (Italia, paesi UE e paesi fuori UE);
- **H2 – Richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle individuate nell'opzione H1.** In particolare, il valore per tipologia del bene oggetto del mandato sarebbe richiesto, oltre che per le due macro categorie, anche per ciascuna delle sottocategorie. La massa amministrata dovrebbe essere valorizzata sulla base del valore di mercato dal bene sottostante; per ogni

⁹ Per la definizione di Pep si rinvia all'art. 1, 2° comma, lett. dd), d. lgs. n. 231/ 2007, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 90/ 2017.

¹⁰ Il mandato con intestazione e quello senza rappresentano i due schemi operativi attraverso cui le società fiduciarie amministrano i beni per conto di terzi. In particolare, nel mandato con intestazione la fiduciaria amministra i beni per conto ma non in nome del fiduciante; nel mandato senza intestazione la fiduciaria amministra i beni per conto e in nome del fiduciante. Nella prima ipotesi, è garantita la riservatezza della proprietà dei beni e/o delle iniziative commerciali intraprese dal fiduciante; nella seconda non vi è invece alcuno schermo di protezione dell'identità del cliente né di riservatezza nei confronti dei terzi.

depositario sarebbe richiesto il singolo paese (non la semplice macro-area) in cui è ubicata la sede legale.

L'analisi costi-benefici delle due opzioni mostra la preferibilità dell'opzione H1.

Le informazioni sulla tipologia di operatività del comparto fiduciario e sul valore della massa amministrata richieste con l'opzione H1 appaiono soddisfacenti rispetto alle finalità conoscitive dell'azione di vigilanza. In particolare, l'utilizzo di criteri di valutazione della massa amministrata specifici per ciascuna categoria di beni ne consente una facile comparabilità. Analogamente, si ritiene che le informazioni sul depositario in termini di macro-area geografica di insediamento siano sufficienti per condurre una valutazione accurata sulla rischiosità geografica.

Nel confronto con l'opzione H1, l'opzione H2 accrescerebbe il vantaggio informativo per la Banca d'Italia ma a fronte di costi incrementali che renderebbero l'implementazione per gli intermediari eccessivamente onerosa senza riflettersi in un sostanziale miglioramento dell'azione di vigilanza. Dalle risposte fornite al questionario è infatti emerso che le società fiduciarie dovrebbero sostenere costi "medi" già per l'implementazione dell'opzione H1; essi diventerebbero elevati qualora si optasse per l'opzione H2 (in particolare, con riferimento alla valutazione della massa amministrata sulla base del solo valore di mercato).

2.3. La struttura aziendale e i dipendenti

Sono state individuate le due seguenti opzioni:

- **H1 – Richiedere il numero degli addetti** (ovvero dei soggetti con cui la società ha in essere un contratto di lavoro subordinato e quelli che operano sulla base di rapporti anche di natura diversa che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale) e dei **soggetti distaccati dalle società del gruppo**; per entrambe le categorie si richiederebbe di segnalare la numerosità degli addetti *full time* e *part time*.
- **H2 – Richiedere informazioni aggiuntive a quelle individuate nell'opzione H1**, con particolare riguardo alla numerosità degli addetti preposti alle funzioni di controllo esternalizzate, ripartita per singole funzioni (*antiriciclaggio*, *internal audit*, altre funzioni), e sul numero delle eventuali filiali esistenti.

L'analisi costi-benefici delle due opzioni mostra la preferibilità dell'opzione H1.

L'insieme di informazioni contenute nell'opzione H1 soddisfa adeguatamente i fabbisogni conoscitivi della Banca d'Italia. Nel confronto con l'opzione H1, l'acquisizione delle ulteriori informazioni previste dall'opzione H2 offrirebbe benefici incrementali trascurabili a fronte dei maggiori costi che dovrebbero essere sostenuti dai destinatari della disciplina.

2.4. Lo stato patrimoniale e il conto economico

Sono state individuate le due seguenti opzioni:

- **H1 – Richiedere informazioni sintetiche di stato patrimoniale e conto economico** tenendo conto dell'utilizzo da parte degli operatori di schemi e criteri di redazione di bilancio differenti e delle finalità delle presenti segnalazioni. In particolare, si richiederebbero:

- i) per lo **stato patrimoniale** informazioni su: a) patrimonio; b) crediti, con evidenza di quelli verso la clientela, le società del gruppo e verso altri soggetti; c) altre attività (il valore aggregato della voce “Cassa e attività finanziarie diverse dai crediti”);
 - ii) per il **conto economico** informazioni su: a) risultato economico dell’esercizio e principali componenti di reddito¹¹; b) dettaglio delle commissioni attive per diversa tipologia di attività svolta dalla fiduciaria.
- **H2 – Richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle individuate nell’opzione H1.** In particolare, si richiederebbero informazioni disaggregate sulle voci “altre attività” e “altri ricavi”.

L’analisi costi-benefici delle due opzioni mostra la preferibilità dell’opzione H1.

L’insieme di informazioni contenute nell’opzione H1 soddisfa adeguatamente i fabbisogni conoscitivi della Banca d’Italia in quanto comprende le aree di maggiore interesse nel bilancio delle società fiduciarie. Nel confronto con l’opzione H1, l’acquisizione delle ulteriori informazioni previste dall’opzione H2 offrirebbe benefici incrementali trascurabili a fronte dei maggiori costi che dovrebbero essere sostenuti dai destinatari della disciplina.

¹¹ Si tratta delle voci relative a: commissioni attive e passive, interessi netti, spese per il personale, altri ricavi, altri costi.